Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 novembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 21 ottobre 1975, alle ore 18,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kadri Muftah El-Attrash, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica araba di Libia a Roma.

(9146)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1975, n. **536**.

Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il quadriennio 1973-76.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000 per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il quadriennio 1973-1976, da ripartirsi in ragione di L. 300.000.000 per ciascun anno.

Tale spesa, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, per l'acquisto ed il trasporto di derrate alimentari di produzione nazionale da fornire ai paesi bisognosi in via di sviluppo.

Art. 2.

All'onere di L. 900.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede, quanto a lire 600 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e, quanto a lire 300 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI — MARCORA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 ottobre 1975, n. **537**.

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO), previsto dalla legge 27 ottobre 1969, n. 779, nella misura di lire 250.000.000, è elevato a L. 300.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1974.

Art. 2.

L'Istituto presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede, quanto a lire 50 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e, quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1975, n. **538.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione e della personalità giuridica della parrocchia della B.V. Immacolata, in Treviso.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso 25 dicembre 1971, integrato con successivo decreto 25 dicembre 1971, nonchè con tre dichiarazioni di cui due in data 25 gennaio 1974 ed una in data 21 marzo 1975, relativo alla erezione della parrocchia della B.V. Immacolata, in Treviso. Viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 50.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1975, n. **539.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Pollenza.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Macerata 1° ottobre 1972, integrato con decreto 13 luglio 1974 e con dichiarazioni 16 marzo 1974 e 13 gennaio 1975, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in località Casette Verdini del comune di Pollenza (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1975, n. **540.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Montalto Uffugo.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 2 febbraio 1971, integrato con dichiarazioni 26 gennaio 1974, 18 luglio 1974 e 28 febbraio 1975, relativo all'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Montalto Uffugo scalo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Oltrepò Pavese », concernente il riconoscimento delle sottodenominazioni « Barbacarlo », « Sangue di Giuda » e « Buttafuoco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Oltrepò Pavese » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1973, n. 2, tendente ad ottenere il riconoscimento e la regolamentazione nell'ambito della suddetta denominazione di origine « Oltrepò Pavese » delle tradizionali denominazioni « Barbacarlo », « Sangue di Giuda » e « Buttafuoco »;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del comitato nazionale di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle situazioni logistiche e tradizionali della zona di accogliere la proposta sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

All'art. 10 del disciplinare di produzione dei vini « Oltrepò Pavese », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, è inserito, tra il secondo ed il terzo, il seguente comma:

« Inoltre possono essere impiegate le tradizionali denominazioni, Barbacarlo, Buttafuoco e Sangue di Giuda, per il vino rosso Oltrepò Pavese, purché i prodotti cui essi si riferiscono, oltre a corrispondere ai requisiti del presente disciplinare, rispondono anche alle seguenti condizioni più limitative:

Barbacarlo:

Zona di produzione: é la zona delimitata dal torrente Versa a est, dal torrente Scuropasso a ovest, dalla strada Roncole-Pozzolo-Ca' de Colombi-Castana-Cascina Martinasca-Cascina Colombara a sud, dalla strada nazionale padana inferiore a nord.

Resa di uva per ettaro di coltura specializzata: q.li 105.

Resa dell'uva in vino: massimo 60%.

Gradazione: minima naturale e al consumo 12 gradi complessivi.

Estratto secco: minimo 22 per mille.

Altre caratteristiche: il vino deve avere meno di 20 g di zuccheri indecomposti per litro e meno di 1 g di anidride carbonica naturale per litro. Odore vinoso intenso, con caratteristico delicato profumo di viola o lampone.

Non sono consentiti i trattamenti a caldo.

Invecchiamento: il prodotto deve essere conservato nelle cantine di produzione per almeno diciotto mesi, dei quali almeno dodici in fusti o botti di legno, a far tempo dal 1° novembre dell'anno in cui è stato prodotto.

Sangue di Giuda:

Zona di produzione: comuni di Stradella, Broni, Canneto pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

Resa di uve per ettaro di coltura specializzata: q.li 105.

Resa dell'uva in vino: massimo 60 %.

Estratto secco: minimo 22 per mille.

Gradazione: minima naturale e al consumo 12 gradi complessivi.

Altre caratteristiche: frizzante naturale (almeno 1 atm. di sovrappressione a 20°C), tendente al dolce (da 20 a 50 g di zuccheri indecomposti per litro).

Affinamento: il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Buttafuoco:

Zona di produzione: comuni di Stradella, Broni, Canneto pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

Resa di uve per ettaro di coltura specializzata: q.li 105.

Gradazione: minima naturale e al consumo 12 gradi complessivi.

Altre caratteristiche: il prodotto non deve contenere più di 2 g di anidride carbonica per litro, nè più di 20 g di zuccheri naturali indecomposti per litro.

Affinamento: il prodotto non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia. Non è consentita la pastorizzazione.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi indicati nel presente articolo per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

L'uso delle sottodenominazioni di cui al presente articolo è consentito a condizione che le uve, i mosti o i vini, con le rispettive quantità ed indicazioni di cui si intende far uso, siano dichiarate all'atto della denuncia di produzione delle uve e del vino e sui documenti di circolazione, previa annotazione nei registri di magazzino di carico e scarico o nella scheda di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma addì 21 luglio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 113

(9493)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, n. 1637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965 relativo all'istituzione in Strasburgo (Francia) di un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia) è soppresso a decorrere dal 15 aprile 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 411 Esteri, foglio n. 392

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Autorizzazione al comune di Codogno a contrarre un mutuo per il completamento di un edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968, con il quale il comune di Codogno, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 70.000.000 occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede di pretura;

Vista la delibera consiliare n. 14 del 13 febbraio 1973 del comune di Codogno;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo, sezione di Milano - Regione lombarda, in data 30 marzo 1973 e 5 dicembre 1974 approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 70.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Codogno il nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. arch. Giordano Forti e dott. arch. Gian Luigi Sala, il comune di Codogno è stato autorizzato a contrarre con gli istituti di previdenza un mutuo di L. 70.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Codogno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata con l'apposito cap. 7051 ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.254.000

annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 70.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento per conto del comune di Codogno, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 208

(9404)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1975.

Determinazione del tasso massimo e del tasso agevolato da applicare, per l'anno 1975, ai finanziamenti da effettuare, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sul credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, il quale stabilisce che le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il regolamento per l'esecuzione della succitata legge 2 febbraio 1974, n. 26, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, n. 162, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1975;

Visto il decreto interministeriale n. 531661/73 del 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 53, con il quale il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è stato fissato, per l'anno 1975, nella misura del 13,50% (tredici e cinquanta per cento) in ragione d'anno;

Visto il decreto interministeriale n. 624146/73 del 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 52, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento da stipulare dalla suddetta sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano è stato determinato, sempre per l'anno 1975, nella misura del 7,25% (sette e venticinque per cento) in ragione d'anno;

Ritenuta l'opportunità di estendere i suddetti tassi anche alle operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che saranno effettuate dalle aziende ed istituti di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse ed il tasso di interesse agevolato determinati, con i suddetti decreti interministeriali n. 531661/73 e n. 624146/73 del 24 marzo 1975, rispettivamente nella misura del 13,50% e del 7,25% in ragione d'anno per le operazioni da effettuare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'I.M.I., si applicano anche alle operazioni di finanziamento da stipulare, per l'anno 1975, dalle aziende ed istituti di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1975
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 290

(8990)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Riunificazione degli uffici del registro « Ufficio bollo e radio » e « 2° ufficio del registro per l'imposta generale sulla entrata » di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1952, registro n. 16 Finanze, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1952, con il quale venne istituito il 2° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ufficio bollo e radio » e « 2° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Roma;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Ufficio bollo e radio » e « 2° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata » di Roma sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Bollo e radio ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « Bollo e radio » di Roma è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975
Registro n. 85 Finanze, foglio n. 203

(9498)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1974-31 agosto 1975, della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il novantesimo giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del citato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1974-31 agosto 1975, al 17% (diciassette per cento).

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(9706)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Polo Matese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 ottobre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di S. Polo Matese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Polo Matese;

Viste le seguenti opposizioni che sono state presentate, e respinte, avverso la predetta proposta di vincolo:

1) Comune di S. Polo Matese;
2) Campanaro Anna Maria;
3) Capra Michelino;
4) Iezza Michele;
5) Santoro Francesco;
6) Canzona Erminia;
7) Cerrone Cristina;
8) Capra Salvatore;
9) Capra Angelantonia;
10) Luciano Raffaele;
11) Iezza Nicolina;
12) Allocati Dorina;
13) Allocati Daria;
14) Lonardo Rosalina;
15) Ricci Angelo Raffaele;
16) Allocati Giovanni;

17) Assunta Luciano;
18) Concordia Vincenzo;
19) Canzona Michele;
20) D'Egidio Annamaria;
21) Canzona Antonio;
22) D'Egidio Amodio;
23) D'Egidio Antonio;
24) Iezza Anerino;
25) Spina Gaetano;
26) Capra Pietro;
27) Iezza Mario;
28) Cerrone Livia;
29) Lonardo Luciano;
30) Iezza Assunta;
31) Iezza Michelangelo;
32) De Lisio Francesca;
33) Corella Ifigenia;
34) Capra Antonio;
35) Velotta Teresa;
36) Velotta Teresa;
37) Capra Alessandro;
38) Velotta Teresa;
39) Velotta Teresa;
40) Sbarra Luigi;
41) Sbarra Luigi;
42) Di Petta Iolanda;
43) Gianfagnia Giulio;
44) Velotta Assunta;
45) Perfetto Michele;
46) Capra Antonio;
47) D'Egidio Silvia;
48) D'Egidio Silvia;
49) D'Egidio Eugenio;
50) Castelli Nicola;
51) Alberico Maria Assunta;
52) Campanaro Giovanni;
53) Capra Cristina;
54) Castelli' Nicola;
55) Gargaro Assunta;
56) Capra Mario;
57) Castelli Nicola;
58) D'Egidio Assunta;
59) Cerrone Maria;
60) D'Egidio Assunta;
61) Capra Guerrino;
62) Capra Lucia;
63) Luciano Nicolina Filomena;
64) Spina Antonio;
65) Luciano Fiorenza;
66) Capra Mariantonia;
67) Giuseppe Montalto;
68) Iannetta Addolorata;
69) D'Egidio Armando;
70) Capra Mariantonia;
71) Capra Luisa;
72) Fiorella Pietro;
73) Lombardi Antonio;
74) Martelli Antonietta;
75) Capra Maria Assunta;
76) Capra Maria Assunta;
77) Velotta Assunta;
78) Capra Nicolina;
79) Lombardi Antonio e Chiovitti Benedetta;
80) Graziano Mario;
81) D'Egidio Vitangelo;
82) Chiarizia Nunzio;
83) D'Egidio Maria Vincenza;
84) Barbato Aurora;
85) Capra Nicolina;
86) D'Egidio Concetta Fiorenza;
87) Barbato Maria;
88) Barbato Maria;
89) Capra Angelo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, in quanto il paesaggio nel suo complesso è caratterizzato da brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante, delimitata dal fiume Biferno e dal torrente Quirino nel punto della loro confluenza, con le sue colture, gli elementi naturali, le case, e la maestosità del complesso montuoso che va man mano stendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese. In tale zona l'uomo, attraverso i secoli, ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendo presente la disposizione dei sentieri, degli steccati, delle recinzioni, e soprattutto delle costruzioni rurali. Si tratta di un piano certamente non studiato, derivato da secoli di educazione estetica, che ha portato una forma istintiva di « arte del paesaggio », e che trova la più alta espressione nell'abitato di S. Polo Matese, arroccato su una propaggine del massiccio. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, le credenze religiose, vi sono impresse e interpretate. I numerosi ed incontaminati corsi d'acqua, quali il fiume Biferno ed il torrente Quirino, il massiccio ed imponente profilo del Matese, quasi sempre imbiancato dalle nevi, fanno parte di un ricco patrimonio naturale che forma un armonioso e singolare quadro di insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di S. Polo Matese ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punti terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa tra il confine con il comune di Boiano, il confine di regione, il confine con il comune di Campochiaro, il Quirino ed il Biferno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di S. Polo Matese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga

a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Verbale n. 8

Oggi 14 ottobre 1974 alle ore 17 in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 21 agosto 1974, prot. n. 1891, presso la sede della soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti del Molise, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Campobasso, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del massiccio del Matese e zone limitrofe interessante i territori compresi nel comune di S. Polo Matese.

(*Omissis*).

A questo punto delineatosi l'orientamento della commissione il sindaco dichiara: « voto contro perchè è illegittimo » si alza e abbandona la riunione.

I lavori proseguono e il presidente mette ai voti la proposta di vincolo così concepita:

« La commissione propone di sottoporre a vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa tra il confine con il comune di Boiano, il confine di regione, il confine con il comune di Campochiaro, il Quirino e il Biferno, in quanto la stessa riveste notevole valore paesaggistico.

Il paesaggio nel suo complesso è caratterizzato da brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante, delimitata dal fiume Biferno e dal torrente Quirino nel punto della loro confluenza, con le sue colture, gli elementi naturali, le case, e la maestosità del complesso montuoso che va man mano stendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese. In tale zona l'uomo, attraverso i secoli, ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precisa, tenendo presente la disposizione dei sentieri, degli steccati, delle recinzioni, e soprattutto delle costruzioni rurali. Si tratta di un piano certamente non studiato, derivato da secoli di educazione estetica, che ha portato una forma istintiva di "arte del paesaggio" e che trova la più alta espressione nell'abitato di S. Polo Matese, arroccato su una propaggine del massiccio. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, le credenze religiose, vi sono impresse ed interpretate. I numerosi ed incontaminati corsi d'acqua, quali il fiume Biferno ed il torrente Quirino, il massiccio ed imponente profilo del Matese, quasi sempre imbiancato dalle nevi, fanno parte di un ricco patrimonio naturale che forma un armonioso e singolare quadro di insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela ».

La commissione all'unanimità, ad eccezione del sindaco che già precedentemente aveva manifestato il proprio voto contrario, approva.

(*Omissis*).

(9151)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Autorizzazione alla « Frigomar - Magazzini generali frigoriferi intainers S.p.a. », in Trieste, ad istituire ed esercitare in Trieste un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 11 dicembre 1972, con la quale la « Frigomar - Magazzini generali frigoriferi intainers S.p.a. », con sede in Trieste, via di Donota n. 1, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale frigorifero per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in locali da costruire lungo il canale navigabile della zona industriale del porto di Trieste;

Vista la deliberazione n. 121 del 7 febbraio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e approvato il regolamento dell'istituendo magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 890 del 17 dicembre 1973, con la quale la predetta camera ha approvato le tariffe da applicare per il deposito delle merci;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile opere marittime di Trieste, in data 5 giugno 1975, attestante che le opere di costruzione dei locali dell'istituendo magazzino generale sono state regolarmente eseguite in base al progetto a suo tempo approvato;

Decreta:

Art. 1.

La « Frigomar - Magazzini generali frigoriferi intainers S.p.a. » con sede in Trieste, via di Donota n. 1, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale frigorifero costituito da n. 2 celle tipo «Viltos» ubicate nell'edificio costruito in Trieste, lungo il canale navigabile della zona industriale, che risulta distinto con colorazione rossa e meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nelle suddette celle possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci nelle suddette celle si applicano le norme regolamentari approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con deliberazione n. 121 del 7 febbraio 1973, e le tariffe approvate dalla stessa camera con la successiva deliberazione n. 890 del 17 dicembre 1973.

Art. 3.

Il deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 20.000.000 (ventimilioni) salvo successive modificazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(9409)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Trasferimento del comune di Militello in Val di Catania dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Caltagirone a quella dei corrispondenti uffici di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Caltagirone e Catania al fine di assicurare ai contribuenti di Militello in Val di Catania un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Militello in Val di Catania è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Caltagirone a quella dei corrispondenti uffici di Catania.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9499)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Revisione dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 25 luglio 1975 che istituisce la commissione per la revisione delle specialità medicinali, dei presidi medico-chirurgici e delle licenze relative alla pubblicità sanitaria;

Considerato che, nel quadro di tale revisione, deve anche procedersi all'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali, che non possono non tener conto della evoluzione scientifica e delle esperienze ovunque raccolte specie per quanto riguarda le avvertenze, le controindicazioni e gli effetti collaterali;

Atteso che il proposto adeguamento deve essere effettuato anche sulla base dell'esperienza internazionale, specie se acquisita nei Paesi nei quali il medicamento è stato per la prima volta istituito e quindi introdotto in terapia;

Considerato quanto previsto dalla delibera CIPE del 2 maggio 1975 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1975;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 14, 18, 20 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le ditte farmaceutiche titolari della registrazione di specialità medicinali che trovino corrispondenza con identiche specialità in commercio in altri Paesi, dovranno presentare ai sensi delle vigenti disposizioni al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, nuovi fogli illustrativi costituenti la traduzione giurata dei fogli illustrativi o di altri testi di istruzioni equivalenti della specialità medicinale identica in commercio nel Paese in cui detta specialità è stata per la prima volta istituita ed introdotta in terapia.

Entro un anno dall'approvazione dei suddetti fogli da parte del Ministero della sanità, le ditte interessate dovranno provvedere all'inserimento dei fogli stessi nelle confezioni delle relative specialità medicinali.

Art. 2.

Entro gli stessi termini le ditte titolari della registrazione di specialità medicinali che per la loro particolare composizione non trovino corrispondenza con identiche specialità medicinali in commercio in altri Paesi, dovranno presentare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, nuovi testi dei fogli illustrativi che risultino aggiornati rispetto all'attuale stato delle conoscenze scientifiche per quanto riguarda le indicazioni, controindicazioni ed avvertenze che dovranno comunque corrispondere a quelle già note anche in sede internazionale per i singoli principi attivi e provvedere successivamente all'inserimento dei fogli stessi nelle confezioni delle relative specialità medicinali.

Art. 3.

La mancata ottemperanza, entro i termini stabiliti, a quanto prescritto dal presente decreto comporterà la revoca della specialità medicinale, ai sensi dell'art. 27, del citato regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.965.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4530/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto ministeriale 28 dicembre 1970, concernente l'approvazione degli elenchi delle imprese autorizzate e dei presidi sanitari per i quali è provvisoriamente consentita l'immissione in commercio.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1975 è stato rettificato il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 9 aprile 1971, concernente l'approvazione degli elenchi delle imprese autorizzate e dei presidi sanitari di cui è provvisoriamente consentita l'immissione in commercio di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nel senso che dal citato elenco deve intendersi escluso il presidio sanitario denominato Iso super, della ditta Formenti S.p.a., in Milano.

(9579)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan » in Milano, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto di Milano, con decreto 30 settembre 1975, protocollo n. 8429 div. II, ha autorizzato l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola n. 6, ad accettare le seguenti donazioni:

dollari 25.000 dal Governo degli Stati Uniti d'America;
dollari 3.500 dalla fondazione I.D.E.A.;
lire 450.000 dalla S.r.l. Braun Italia;
lire 250.000 dalla S.p.a. Dun e Bradstreet.

(9540)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 251, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 29 maggio 1971 dal prof. Enzo Miccadei, avverso l'esclusione dalla graduatoria di merito del concorso a sei posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1967.

(9541)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 41, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 10 maggio 1974, il ricorso straordinario proposto dal signor Granati Giuseppe, applicato di segreteria di ruolo negli istituti tecnici, avverso il provvedimento ministeriale 6 febbraio 1968, n. 548, con il quale si dichiarava estinto per prescrizione ogni eventuale diritto dell'interessato relativamente alla corresponsione di assegni per il periodo 18 febbraio-18 luglio 1962.

(9544)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 105, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 18 ottobre 1974, il ricorso straordinario proposto dal dott. Capriolo Giuseppe, avverso la decisione 2 gennaio 1970, n. 14254, con cui la commissione dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Cuneo, ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, accoglieva il ricorso presentato dalla prof.ssa Spaccavento Sagliocco Carmela contro l'incarico a tempo indeterminato conferito al ricorrente per l'insegnamento della ragioneria e tecnica commerciale presso l'istituto tecnico commerciale di Bra per l'anno scolastico 1969-70.

(9542)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94 Istruzione, foglio n. 400, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima del 5 aprile 1974, il ricorso straordinario proposto dalla ragioniera Bonanni Anna, già segretaria economa presso l'istituto tecnico industriale « G. Cappellini » di La Spezia, avverso il provvedimento ministeriale 12 gennaio 1970, n. 241, di reiezione della domanda diretta ad ottenere l'applicazione in suo favore dello art. 1, terzo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 32, più precisamente il riconoscimento del servizio prestato dal 1° maggio 1948 al 1° novembre 1950, non solo ai fini dell'anzianità di servizio, ma anche ai fini della carriera e della ricostruzione economica della stessa.

(9543)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 24, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 giugno 1970 dal prof. Scattarella Michele, avverso e per l'annullamento del decreto ministeriale 18 marzo 1970 di esclusione dal concorso, per merito distinto, per non aver prestato quattro anni di effettivo servizio.

(9466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni all'atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 26 settembre 1975, concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1975-76 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dello olio di oliva 1975-76: n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con i regolamenti n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970 e n. 2501/71 del 22 novembre 1971), n. 589/68 del 14 maggio 1968 e n. 1422/75 del 26 maggio 1975;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste-presidente dell'A.I.M.A. 26 settembre 1975 ed annesso atto disciplinare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 2696/75 del 24 ottobre 1975, che reca modificazioni ai coefficienti di maggiorazione e di riduzione da applicare al prezzo di intervento per le qualità di olio di oliva diverse dalla qualità semifino;

Ritenuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni all'atto disciplinare allegato al citato decreto del Ministro-presidente dell'A.I.M.A. 26 settembre 1975;

Nell'adunanza del 31 ottobre 1975;

Ha deliberato:

La tabella *C* annessa all'atto disciplinare allegato al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste presidente dell'A.I.M.A. 26 settembre 1975, sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna 1975-76, è sostituita dalla seguente in connessione alle variazioni disposte con regolamento (CEE) n. 2696/75 del 24 ottobre 1975:

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1975-76

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO DI INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

Olio di oliva vergine extra:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 122.302,47) + maggiorazione di qualità (L. 18.854) = L. 141.156,47.

Olio di oliva vergine fino:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 122.302,47) + maggiorazione di qualità (L. 8.570) = L. 130.872,47.

Olio di oliva vergine semifino:

Prezzo di acquisto per quintale: L. 122.302,47.

Olio di oliva vergine lampante:

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 122.302,47) — riduzione di qualità (L. 4.285) = lire 118.017,47.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 85,70 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 119,98 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 154,26 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 188,54 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

Olio di sansa di oliva:

Prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 122.302,47) — riduzione di qualità (L. 36.851) = L. 85.451,47.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 68,56 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(9612)

Intervento nel mercato delle carni bovine mediante concessione di aiuti all'ammasso privato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e numero 1071/68 del 25 luglio 1968, concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2711/75 del 24 ottobre 1975, con il quale è stato deciso di far luogo, a decorrere dal 1° novembre 1975, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine sotto forma di carcasse, mezzene e quarti compensati, non disossati, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabile ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda della durata del periodo di ammasso stesso;

Considerata la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Nell'adunanza del 31 ottobre 1975;

Ha deliberato:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati, non disossati, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni e ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2711/75 del 24 ottobre 1975, si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 1° novembre 1975, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immessa in magazzino e tenuta in ammasso per l'intera durata del contratto e a condizione che per 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 77 kg di carni disossate.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dello ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

N. della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso			Importo in L./tonn.	
		di 4 mesi	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
1	2	3	4	5	6	7
02.01: AIIa) 1bb)11	Carcasse, mezzene e quarti compensati non disossati	402.790	428.500	454.210	25.710	857

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati bovini di cui al regolamento (CEE) n. 2711/75 del 24 ottobre 1975, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge una attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Co munità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza di funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato e all'A.I.M.A. dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzioni di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al 77 % del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo il ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dell'ammassatore, e devono essere completate entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90 % della quantità oggetto di contratto.

Nel caso il prodotto venga totalmente disossato, la percentuale del 90 % di cui ai commi precedenti è fissata all'85 % riferita al prodotto con osso.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso delle carcasse, mezzene e quarti compensati bovini con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 4, 5 o 6 mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

certificato comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative; iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato alla presente deliberazione e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria, rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A., d'importo pari a 10 unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte della A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2711/75 del 24 ottobre 1975, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 50 q.li, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno tre mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, lo aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi, riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso, per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte allo ammasso sono avviate all'esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90% della quantità convenuta in contratto o meno dell'85% di essa per il caso che il prodotto sia disossato per le totalità, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dalla A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

MODELLO

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati bovini non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. . . . del . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di

.

Il sottoscritto . . nella qualità di . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . ., esercente attività nel settore bestiame è delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . n. . del .

IN RELAZIONE

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2711/75 del 24 ottobre 1975, nonchè della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 ottobre 1975 della partita di q.li . . di . . bovini di origine comunitaria che intende/non intende disossare per intero/per q.li . ., per un periodo di ammasso di mesi . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di magazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) .

DICHIARA

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2711/75 del 24 ottobre 1975, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 3 della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 ottobre 1975;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso, salvo il caso di ritiro delle carni dall'ammasso per destinarle all'esportazione secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 6 della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 ottobre 1975, inviando tempestivamente all'A.I.M.A. la prova di avvenuta esportazione;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 2711/75 e dalla citata deliberazione A.I.M.A. 31 ottobre 1975.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . . . .

(segue autentica notarile della firma) . . . .

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(9613)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di fabbricazione «1434-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «1434-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Cassano Fernando, in Valenza (Alessandria), via Pisacane n. 13.

(9414)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1228-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1228-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cassano Luigi, in Alessandria, via Spalto Borgoglio n. 26.

(9415)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1048-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1048-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Oddone Franco, in Valenza (Alessandria), via Rossini n. 10.

(9416)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1024-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1024-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Boccalatte Bruno, in Valenza (Alessandria), viale Santuario n. 1.

(9417)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 376-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 376-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Peruggia Silvio & C., in Alessandria, via Marsala n. 12.

(9418)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 10 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675 —	675 —	674,80	675 —	675 —	674,95	674,90	675 —	675 —	675 —
Dollaro canadese	664 —	664 —	663,70	664 —	664,33	664,10	664 —	664 —	664 —	664,15
Franco svizzero	256,23	256,23	256,10	256,23	256,11	256,20	256,05	256,23	256,23	256,20
Corona danese	112,72	112,72	112,70	112,72	112,65	112,70	112,75	112,72	112,72	112,70
Corona norvegese	123,03	123,03	123 —	123,03	122,98	123,05	123 —	123,03	123,03	123 —
Corona svedese	154,855	154,855	154,90	154,855	154,81	154,85	154,84	154,855	154,855	154,85
Fiorino olandese	256,41	256,41	256,50	256,41	256,31	256,40	256,42	256,41	256,41	256,40
Franco belga	17,459	17,459	17,44	17,459	17,459	17,45	17,46	17,459	17,459	17,40
Franco francese	154,505	154,505	154,40	154,505	154,44	154,50	154,51	154,505	154,505	154,50
Lira sterlina	1395,05	1395,05	1395 —	1395,05	1394,88	1395,10	1395 —	1395,05	1395,05	1395,05
Marco germanico	263,30	263,30	263,40	263,30	263,31	263,30	263,21	263,30	263,30	263,30
Scellino austriaco	37,18	37,18	37,20	37,18	37,169	37,18	37,17	37,18	37,18	37,15
Escudo portoghese	25,47	25,47	25,50	25,47	25,44	25,45	25,50	25,47	25,47	25,45
Peseta spagnola	11,43	11,43	11,44	11,43	11,426	11,42	11,43	11,43	11,43	11,40
Yen giapponese	2,2345	2,2345	2,24	2,2345	2,233	2,22	2,2350	-2,2345	2,2345	2,23

Media dei titoli del 10 novembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,55
» 5 % (Ricostruzione)	96,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
» 5 % (Città di Trieste)	92,925
» 5 % (Beni esteri)	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,15
» 5,50 % » » 1968-83	82,60
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	84,075
» 6 % » » 1971-86	85,25
» 6 % » » 1972-87	82,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,975
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	97 —
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATIAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	674,95
Dollaro canadese	664,075
Franco svizzero	256,14
Corona danese	112,735
Corona norvegese	123,015
Corona svedese	154,847
Fiorino olandese	256,415
Franco belga	17,459
Franco francese	154,507
Lira sterlina	1395,025
Marco germanico	263,255
Scellino austriaco	37,175
Escudo portoghese	25,485
Peseta spagnola	11,43
Yen giapponese	2,235

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 51, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 12 luglio 1969 dalla sig.ra Ivancic Natalia in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9223)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 25, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 luglio 1969 dalla sig.ra Saule Rosalia in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9224)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n 138, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 aprile 1969 dalla sig.ra Dobrilla Paolina in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9225)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 134, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 giugno 1969 dalla sig.ra Brundula Maria in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9226)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 131, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 30 settembre 1969 dal sig. Grisonic August in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9227)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 130, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 27 maggio 1969 dalla sig.ra Germek Draga in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9228)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 127, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dalla sig.ra Kragelj Katarina in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9229)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 125, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 giugno 1969 dalla sig.ra Nanut Olga in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9230)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 40, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 1° luglio 1969 dalla sig.ra Fatur Stefanija nata Zadelj in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9231)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 117, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 12 luglio 1969 dalla sig.ra Mervic Zora in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9232)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n 5 Tesoro, foglio n. 15, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 gennaio 1969 dal sig. Mattiozzi Guglielmo in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9233)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n 4 Tesoro, foglio n. 334, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 3 giugno 1969 dalla sig.ra Piccinelli Angiola in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9234)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 38, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 18 novembre 1969 dal sig. Barbaro Antonio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9235)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n 5 Tesoro, foglio n 39, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 agosto 1969 dal sig. Albanese Amelio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043

(9236)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 126, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Kratter Giovanni in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9237)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro foglio n 53 è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 luglio 1969 dal sig. Zigon Antonio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(9256)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 14 febbraio 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 178/75, n. 245/75 e n. 315/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1-2-1975 al 2-2-1975	dal 3-2-1975 al 7-2-1975	dall'8-2-1975 al 14-2-1975
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	1.789,28	1.789,28	1.666,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.633,98	4.633,98	4.633,98
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	4.051,71	3.210,38	3.210,38
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	1.789,28	1.789,28	1.666,00
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	1.789,28	1.789,28	1.666,00
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	7.367,05	5.837,66	5.837,66
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	7.367,05	5.837,66	5.837,66
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.333,23	2.333,23	2.172,46
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.789,28	1.789,28	1.666,00
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.333,23	2.333,23	2.172,46
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.789,28	1.789,28	1.666,00
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.333,23	2.333,23	2.172,46
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.789,28	1.789,28	1.666,00
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	2.222,44	2.222,44	2.069,17

(9463)

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dal 3 marzo 1975 al 23 marzo 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 358/75 e n. 581/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal. 3-3-1975 al 9-3-1975	dal 10-3-1975 al 23-3-1975
1	2	3	4	5
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	12.855 (*a*)	12.855 (*a*)
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	12.855 (*b*)	12.855 (*b*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3-3-1975 al 9-3-1975	dal 10-3-1975 al 23-3-1975
1	2	3	4	5
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.855	12.855
	02.01-320		(c)	(c)
	02.01-350	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25.710	25.710
	02.01-360		(d)	(e)
	02.01-370	3. spalle, anche in parti, non disossate	12.855	12.855
	02.01-380		(e)	(e)
	02.01-420	4. lombate, anche in parti, non disossate	12.855	12.855
	02.01-430		(e)	(e)
	02.01-440	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.855	12.855
	02.01-460		(f)	(f)
		6. altre:		
	02.01-490	aa. disossate e congelate	12.855	12.855
			(g)	(g)
	02.01-520	bb. non nominate	12.855	12.855
	02.01-530		(g)	(g)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21.425	21.425
	02.05-105	II. secco o affumicato	21.425	21.425
	02.05-300	B. grasso di maiale	8.570	8.570
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.855	12.855
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriore, tre quarti posteriore o parti centrali:		
	02.06-180	cc. tre quarti posteriore o parti centrali	4.285	4.285
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.140	17.140
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	12.855	12.855
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	12.855	12.855
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	8.570	8.570
	02.06-390	7. altre	8.570	8.570
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-310	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	42.850	25.710
	16.02-330			(h)
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	42.850	25.710
				(h)
	16.02-390	cc. altre	21.425	12.855
				(i)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 17.140 per 100 kg.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia e Romania. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca, l'importo supplementare è di L. 17.140 per 100 kg.

(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 21.425 per 100 kg.

(d) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria. Per i prodotti originari della Finlandia, l'importo supplementare è di L. 38.565 per 100 kg.

(e) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria.

(f) Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 34.280 per 100 kg.

(g) Per i prodotti originari della Romania l'importo supplementare è di L. 17.140 per 100 kg.

(h) Per i prodotti originari della Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria, l'importo supplementare è di L. 51.420 per 100 kg.

(i) Per i prodotti originari della Polonia e Ungheria, l'importo supplementare è di L. 25.710 per 100 kg.

(9130)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo organico dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di attuazione del predetto testo unico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 dicembre 1964, n. 1337;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 24, concernente l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore anche mediante concorso, per titoli di servizio, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

Visto l'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 748, il quale prevede che, sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione si prescinde dalla osservanza dei termini previsti dallo art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 e dall'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 748, e che per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337;

Considerato che alla data del 16 giugno 1975 erano disponibili tre posti nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, due dei quali sono stati attribuiti secondo il turno di anzianità, con decreto ministeriale 17 giugno 1975, n. 505, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 6, foglio n. 181, ed uno è stato accantonato per essere conferito mediante concorso, per titoli di servizio;

Constatato che successivamente alla data del 30 giugno 1975 si è verificata nella suddetta qualifica la disponibilità di un ulteriore posto da assegnare mediante concorso, per titoli di servizio, ai sensi del citato art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto, pertanto, che occorre bandire un concorso, per titoli di servizio, per due posti di dirigente superiore nel ruolo organico dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con riserva di eventuale aumento del predetto numero in relazione ai nuovi posti di dirigente superiore che si rendessero ulteriormente disponibili nel ruolo stesso per il concorso, per titoli di servizio, entro il 31 dicembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo organico dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con riserva di eventuale aumento del numero dei posti messi a concorso in relazione ai nuovi posti di dirigente superiore che si rendessero disponibili nel ruolo stesso per il concorso, per titoli di servizio, entro il 31 dicembre 1975.

Al predetto concorso sono ammessi i primi dirigenti del citato ruolo che compiano, entro il 31 dicembre 1975, tre anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè, al solo fine di una eventuale più utile collocazione nel ruolo, i due dirigenti superiori promossi a tale qualifica con il citato decreto ministeriale n. 505/1975 secondo il turno di anzianità a decorrere dal 16 giugno 1975.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª direzione centrale personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda di ammissione, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata da bollo a data che, a cura dell'indicata 1ª direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano, altresì, prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono indicare oltre le generalità, i titoli di servizio di cui al successivo art. 3, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 3.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo.

La graduatoria suddetta sarà approvata con decreto ministeriale e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi due elencati in graduatoria.

Art. 5.

Il primo dei vincitori del concorso sarà nominato dirigente superiore nel ruolo organico dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data delle promozioni a due posti di dirigente superiore secondo il turno di anzianità di cui al ripetuto decreto ministeriale n. 505/1975. Nel caso a tale data non abbia ancora maturato la prescritta anzianità, la promozione decorrerà, come per il secondo dei vincitori, dal 1° gennaio 1976.

Il primo dei promossi per concorso, comunque, precederà nel ruolo i suddetti due dirigenti superiori tecnici promossi secondo il turno di anzianità.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore principale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 217

(9644)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 321/Sanità in data 11 luglio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Varese;

Visto il proprio decreto n. 49/Sanità in data 11 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato;

Atteso il sopravvenuto decesso del dott. Gino Ferrario componente della sopracitata commissione giudicatrice;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le nuove designazioni formulate dagli enti interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Ceresa Paolo, veterinario consorziale di Somma Lombardo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese, nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 16 settembre 1975

Il presidente: GOLFARI

(9443)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1975, n. 450, successivamente modificato con propri decreti n. 1495 del 22 aprile 1975 e n. 2745 del 10 luglio 1975, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni della regione Piemonte, della prefettura di Novara e dell'ordine dei medici della provincia di Novara;

Visto il proprio decreto n. 3896 del 30 settembre 1975 con il quale è stato nominato, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il sanitario di cui alla lettera *d)* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte.

Componenti:

Civello dott. Salvatore, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di vice prefetto;

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;

Bongioanni prof. dott. Marcello, primario di chirurgia dell'ospedale maggiore della Carità di Novara;

Ricci dott. Leo, primario di medicina dell'ospedale SS. Trinità di Arona;

Curti dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Santa Maria Maggiore.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 30 settembre 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

(9475)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello e del mercato bestiame vacante nel comune di Pinerolo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 25/1974 in data 14 gennaio 1974, con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello e del mercato bestiame del comune di Pinerolo;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visto il combinato disposto degli articoli 23, 55 e 65 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello e mercato bestiame del comune di Pinerolo:

1. Pozzi Bruno . . . . . . punti 179,7145 su 240
2. Rivarossa Angelo . . . . » 158,8972 »
3. Alasonatti Mario . . . . » 157,3680 »
4. Giordano Michele . . . . » 143,3610 »
5. Bombardi Giovanni . . . . » 139,3 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Pinerolo.

Torino, addì 24 ottobre 1975

Il presidente: VIGLIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 4303/75 in data 24 ottobre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello e del mercato bestiame del comune di Pinerolo;

Vista la domanda del concorrente con la quale chiede di partecipare al posto messo a concorso;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il medico veterinario Pozzi Bruno è vincitore del posto di direttore del pubblico macello e del mercato bestiame del comune di Pinerolo.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Pinerolo.

Torino, addì 24 ottobre 1975

Il presidente: VIGLIONE

(9473)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 543/1973 in data 8 maggio 1973, modificato con decreti n. 454/1974 del 27 febbraio 1974 e n. 2904 del 21 agosto 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 3168/1975 in data 30 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Cassine (2ª condotta zona *B*) e Pecetto di Valenza, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il dott. Arfini Giovanni Carlo, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Cassine (2ª condotta zona *B*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 22 ottobre 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(9474)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° ottobre 1975, n. 265, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(9653)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(9655)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(9656)

OSPEDALE DI PIETÀ DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari) - tel. 811788.

(9648)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione sottonumerata di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari) - tel. 811788.

(9649)

OSPEDALE CIVILE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

In esecuzione dell'atto deliberativo 1° settembre 1975, n. 204, controllato senza rilievi dal comitato regionale di controllo, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì) - tel. 0547/80002-3.

(9606)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione con annesso centro trasfusionale;
un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chioggia (Venezia).

(9650)

SPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 7 luglio 1975, n 266 e 9 settembre 1975, n. 328, e dell'autorizzazione della giunta regionale della Toscana, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;
due posti di assistente della divisione di chirurgia cardiovascolare;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente del pronto soccorso;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze, Borgognissanti, 20 - tel. 055/295444.

(9651)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale « C »;
un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Biella - tel. 015/25201.

(9630)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(9652)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « COLONNELLO D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di radiologia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia, via Ascoli, 1 - tel. 23675-26201.

(9654)

OSPEDALE SPECIALIZZATO DI MATERNITÀ DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 giugno 1975, numeri 194 e 195, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Foggia, via Arpi, 153.

(9628)

OSPEDALE «PESENTI-FENAROLI» DI ALZANO LOMBARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 giugno 1975, n. 154 R.V., è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, di cui all'avviso in data 1° aprile 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dello ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(9627)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 luglio 1975, n. 194, 23 settembre 1975, n. 238 e 9 ottobre 1975, n. 262, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi e ricerche cliniche;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di audiofoniatria;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia, via B. Croce, 16 - tel. 40161.

(9629)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1975, n. 8-39/Legisl.

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25. Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico. Integrazione del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5; sciovie su ghiacciaio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *ottobre* 1975)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1972, n. 1;
Ravvisata la necessità di regolamentare la costruzione e l'esercizio delle sciovie su ghiacciaio in zone interessate, in determinati periodi dell'anno, alla caduta di frane e valanghe;
Visti gli articoli 6, n. 18 e 56 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale 28 marzo 1975, n. 2186;

Decreta:

1. — Al regolamento di esecuzione della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente nuovo art. 23:

Art. 23. - *Sciovie speciali di tipo mobile.* — La concessione di linee funiviarie realizzate su ghiacciaio mediante sciovia il cui tracciato sia anche parzialmente interessato da caduta di valanghe, è assentita alle seguenti condizioni:

a) la zona relativa al tracciato della linea non deve risultare soggetta, secondo ragionevoli previsioni, a caduta di valanghe per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi nell'anno.

Tale condizione con l'indicazione del periodo suddetto è attestata nella dichiarazione di cui all'art. 4, lettera *c*), del regolamento di esecuzione della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25: nella compilazione di tale dichiarazione l'ufficio forestale può tenere conto anche dei soli dati cronologici e statistici relativi agli eventi valanghivi che hanno interessato la zona medesima;

b) l'impianto deve essere di tipo mobile, asportabile e deve venire tolto d'opera nel periodo in cui non è in esercizio a cura del tecnico responsabile, il quale deve darne comunicazione all'Ispettorato generale trasporti. Eventuali parti fisse devono venir realizzate in modo tale da resistere senza diminuzioni di efficenza funzionale e di sicurezza al passaggio e all'urto dinamico di eventuali valanghe;

c) l'esercizio deve essere limitato al periodo durante il quale la zona relativa al tracciato della linea risulta, di norma, non soggetta a valanghe.

Il nulla-osta al pubblico esercizio è rilasciato annualmente e limitatamente al periodo sopra indicato.

Esso è annualmente rinnovabile previa revisione dell'impianto da parte del responsabile tecnico e visita di controllo da parte dell'Ispettorato generale trasporti;

d) il servizio della linea deve essere sospeso ogni qualvolta le condizioni nivo-meteorologiche locali siano tali da determinare il pericolo di caduta di valanghe sulla linea stessa. Tale sospensione è disposta dal capo servizio.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 maggio 1975

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1975
Registro n. 45, *foglio n.* 172

(9661)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1975, n. 9-40/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, contenente norme per la ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 7 ottobre* 1975)

IL PRESIDENTE

Vista la legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53

Ravvisata la necessità di stabilire le norme per l'attuazione della procedura di riscatto delle concessioni delle autolinee extraurbane;

Visti gli articoli 6, n. 18 e 56 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5393 del 6 giugno 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il riscatto dei servizi attualmente assentiti in concessione definitiva si esercita secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, sulla base di indagini dirette, delle informazioni raccolte dall'ente riscattante e di quelle fornite dal concessionario, individua ed elenca partitamente:

1) i beni mobili ed immobili;

2) i contratti attivi e passivi;

3) i rapporti di lavoro;

4) gli altri eventuali diritti ed obbligazioni che vengono trasferiti alle società di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, a seguito della procedura del riscatto.

Per quanto concerne i beni mobili ed immobili la commissione individua il complesso dei beni organizzati per l'esercizio della concessione da riscattarsi ed i relativi rapporti giuridici.

Per quanto concerne i contratti attivi o passivi, si devono intendere quelli stipulati dal concessionario con terzi per la esecuzione del servizio: è necessario che ciò risulti dalla espressa volontà delle parti e dall'oggetto del contratto.

Il subingresso si riferisce ai contratti già stipulati, ma non ancora eseguiti; oppure, per i contratti a prestazione periodica o continua, alle prestazioni future.

Per i rapporti di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, la società subentrante si sostituisce al concessionario nei contratti stipulati con il personale dipendente normalmente adibito alla gestione del servizio.

Al personale è attribuito il trattamento economico e normativo della società subentrante; qualora siano stati attribuiti al personale medesimo nell'anno anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, benefici economici e normativi maggiori di quelli che sarebbero spettati in base ad una normale progressione di carriera nell'ambito del contratto nazionale di categoria, detti benefici non saranno riconosciuti.

L'assessorato trasporti può richiedere in visione od in copia all'azienda, registri e documenti contabili e può esperire ogni indagine utile ad individuare le effettive mansioni svolte all'interno dell'azienda medesima da ogni persona che venga trasferita alle dipendenze della società subentrante.

Art. 3.

Devono astenersi da prender parte alle decisioni della commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, i membri che siano titolari o abbiano comunque partecipazione o interessi di imprese concessionarie verso cui si esercita la procedura di riscatto.

Il membro tenuto all'astensione è sostituito dal membro supplente.

Art. 4.

Per la determinazione del prezzo di riscatto degli autoveicoli ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, la commissione si avvale dei seguenti parametri:

1) prezzo di listino più recente di autobus con caratteristiche analoghe;

2) anno di fabbricazione del veicolo;

3) costo eventuale da sostenersi per riportare il veicolo in condizioni di efficenza;

4) valore di recupero del mezzo.

Nel caso in cui il prezzo di stima risulti inferiore al doppio del valore di recupero il concessionario può richiedere di escludere il veicolo dall'elenco dei beni da riscattare.

A tal fine i prezzi del materiale rotabile determinati dalla commissione, vengono comunicati al concessionario il quale deve rispondere entro venti giorni se intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma. La deliberazione della giunta provinciale di cui all'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, dovrà essere assunta dopo la scadenza di tale termine.

Per gli altri beni mobili ed immobili, individuati in base ai criteri di cui al precedente art. 2, si fa riferimento al valore che il bene avrebbe in una libera contrattazione.

Il concessionario rimane comunque responsabile per qualsiasi passività non dichiarata relativa ai beni o ai contratti trasferiti.

Art. 5.

Al fine di conseguire il pagamento integrale del prezzo del riscatto, il concessionario dovrà produrre la documentazione attestante la inesistenza di pendenze fiscali per i rapporti trasferiti e la regolarizzazione dei rapporti assicurativi e previdenziali.

Art. 6.

La giunta provinciale, in conformità delle risultanze della commissione, determina i beni mobili ed immobili ed i diritti oggetto di riscatto, nonchè i prezzi relativi da corrispondersi al concessionario.

Il provvedimento deve indicare i singoli beni o diritti in modo da permetterne l'esatta identificazione.

Per i beni immobili devono essere indicati l'ubicazione, l'estensione, i nomi dei proprietari od altri aventi diritto iscritti nei registri reali e gli altri dati tavolari e catastali.

Il provvedimento della giunta provinciale è titolo legale per la intavolazione dei beni mobili riscattati e l'iscrizione degli automezzi al pubblico registro automobilistico.

Lo stesso provvedimento dispone le misure necessarie ad assicurare la continuità ed il regolare svolgimento del servizio, nella fase di trapasso dal concessionario all'ente riscattante.

Dalla data della notifica alle imprese concessionarie della deliberazione di cui all'art. 7, comma secondo della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, i legali rappresentanti delle imprese stesse assumono le funzioni di custodi dei beni con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell'impresa.

Nella medesima deliberazione la giunta provinciale provvede a determinare l'indennizzo di cui all'art. 8 della legge provinciale 23 novembre 1973, a favore dei titolari di imprese individuali.

Art. 7.

Per la valutazione del prezzo del materiale rotabile non soggetto alla procedura di riscatto, acquistabile dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, saranno adottati dal C.C.A. i medesimi criteri esposti nell'art. 4 del presente regolamento.

Trento, addì 9 giugno 1975

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1975
Registro n. 45, *foglio n.* 173

(9662)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753000)